

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatore TRABUCCHI: Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazioni ed aggiunte. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2546)	1482
PRESIDENTE	1482, 1484, 1485
ZUGNO, <i>Relatore</i>	1483, 1484, 1485
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1484, 1485
TOGNI GIULIO BRUNO	1484, 1485
ARMANI	1485
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
RAFFAELLI ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci. (<i>Urgenza</i>). (2668)	1487
PRESIDENTE	1487
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1487
ZUGNO	1487
RAFFAELLI	1487
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1487
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi. (3161)	1487
PRESIDENTE	1487, 1488
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1487
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1487
RAFFAELLI	1488
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1488

La seduta comincia alle 10.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Maxia.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Restivo, Trebbi e Cog-

giola sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Babbi, Santarelli Ezio e Borellini Gina.

Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento delle pensioni di guerra indirette (3072) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Borellini Gina ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette (738) e dei deputati Villa Ruggero ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette (914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni di guerra indirette » (3072); e delle proposte di legge n. 738 e n. 914 rispettivamente dei deputati Borellini Gina ed altri e Villa Ruggero ed altri aventi per oggetto la rivalutazione delle pensioni di guerra indirette.

Nella precedente seduta, in sede di esame degli articoli, fu approvato — salvo il parere della V Commissione e salvo il coordinamento — il primo comma dell'articolo 1.

Al successivo prospetto tabellare dell'articolo 1 sia la onorevole Borellini Gina che il Relatore hanno presentato degli emendamenti.

NICOLETTO. Desidero chiarire una questione pregiudiziale. In questa sede discuteremo una serie di emendamenti che sono stati presentati; però a tal proposito abbiamo già espresso il nostro parere su di una certa anomalia del procedimento, in quanto ci siamo trovati di fronte, improvvisamente, a proposte che modificano, pur sempre sostanzialmente, la portata della legge. Inoltre, desidererei sapere perché noi discutiamo su questi emendamenti, quando contemporaneamente essi sono all'esame della seconda Sottocommissione della Commissione bilancio, per il parere.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio non si deve pronunciare sul merito del provvedimento, ma sull'ammontare della maggiore spesa e sulla possibilità di una esatta copertura dell'onere finanziario; cioè non è compito della Commissione bilancio esaminare queste tabelle e giudicare se siano esatte, perché questa è una questione di merito riservata a noi; ma, poiché il provvedimento dopo le modifiche apportategli prevede una maggiore spesa rispetto al provvedimento iniziale, la Commissione bilancio deve stabilire se esiste una copertura sufficiente per questa maggiore spesa prospettata.

Ho preso contatti con il Presidente della Sottocommissione bilancio ed ho avuto l'assicurazione che, salva l'espressione formale del parere, è stata ravvisata la possibilità di copertura per gli emendamenti prospettati dal Relatore e che quindi il parere sarà favorevole. Già altra volta ebbi modo di osservare che il modo col quale l'articolo 8 del disegno prevede la copertura è tale che noi stessi potevamo dedurre che la copertura stessa è conglobata nella previsione di copertura.

Poiché il parere della Commissione bilancio non ci è ancora pervenuto, noi potremmo procedere nell'esame del disegno di legge, ma dovremmo attendere il parere prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Anche a me sono pervenute lettere di sollecitazione per questo disegno di legge; poiché il tempo a nostra disposizione prima delle vacanze di Natale è esiguo e bisogna utilizzarlo nel modo migliore. Per questo ho ritenuto opportuno, indipendentemente dal fatto che non ci sia stato dato il parere dalla Commissione bilancio, di ripetere al primo punto dell'ordine del giorno questo disegno di legge che ha carattere di urgenza.

NICOLETTO. L'ordine del giorno della Sottocommissione bilancio reca il parere sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Abbiamo inviato alla Commissione bilancio una serie di emendamenti che, calcolati, si traducono in un maggior onere; gli emendamenti sono gli elementi che contengono le ragioni della maggiore spesa.

GRILLI GIOVANNI. In tal modo rischiamo di discutere inutilmente su un provvedimento sul quale la Commissione bilancio può dare parere contrario.

PRESIDENTE. Ho già detto che mi sono informato presso la Commissione bilancio e che mi è stata data l'assicurazione che il parere espresso sarà favorevole, dato che gli emendamenti del Relatore rientrano nelle possibilità di copertura.

BORELLINI GINA. Noi siamo certo i primi ad essere d'accordo sulla necessità dell'approvazione del provvedimento; ma è opportuno che si tratti di un provvedimento serio, che risponda cioè alle minime aspirazioni della categoria.

Detto questo, vorrei fare un'altra considerazione. Stamani mi sono trovata un po' in difficoltà, nel senso che non sapevo se andare alla Commissione finanze e tesoro o a quella del bilancio. Quel che è certo è che questa adottata è una ben strana procedura. Naturalmente, sono convinta che la Commissione bilancio darà parere favorevole, anche

perché le proposte del Relatore e appoggiate dal Governo praticamente non cambiano di molto gli stanziamenti previsti nel disegno di legge: infatti, ciò che viene dato in più nel primo comma approvato, viene poi praticamente a essere tolto dagli assegni di previdenza; e ciò è vero, soprattutto se si considera che il massimo degli aumenti si avrà nel 1964, ragion per cui attualmente, facendo i conti, si viene a spendere meno di quanto stabilito nel disegno di legge originario. Ecco perché sono convinta che, nonostante questa strana procedura, la Commissione bilancio darà il parere favorevole.

Però, noi vogliamo discutere su tale questione, poiché non riteniamo si possa accettare di concedere soltanto per il 1964 i massimi aumenti, cominciando con l'aumento attuale del 9 per cento; così facendo, diamo alla vedova nel primo anno 1.250 lire mensili di aumento; nel secondo anno 1.500 lire; nel terzo 2.250 e finalmente, nel quarto anno (quando il numero dei pensionati — per legge naturale — sarà notevolmente ridotto) l'aumento definitivo.

Se la Commissione bilancio fosse stata interpellata per vedere di accorciare notevolmente i tempi, saremmo i primi a riconoscere la buona volontà di voler fare uno sforzo per cercare di trovare i fondi necessari per venire incontro alle esigenze di questa categoria; ma se la Commissione bilancio viene interpellata soltanto per un aspetto formale (e questa è la realtà), non possiamo essere d'accordo.

Concludendo, dirò che se si rimane su queste posizioni saremo costretti a chiedere la rimessione in Aula del disegno di legge, e ognuno si assumerà, in quella sede, le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Quanto da ella affermato, onorevole Borellini, porta a conseguenze diverse, per cui ritengo sia opportuno dare la parola al rappresentante del Governo Desidero, però, far conoscere una situazione di disagio nella quale viene a trovarsi sempre la nostra Commissione nei riguardi di quella del bilancio. Noi diciamo che quest'ultima si deve pronunciare in un certo modo; successivamente siamo chiamati ad approvare degli emendamenti, che però non possiamo approvare se la medesima V Commissione non si pronuncia. Da questa incerta distribuzione di competenze che ne deriva non è facile uscire.

Detto questo, mi sembra che quanto ha affermato l'onorevole Borellini Gina sposti il problema su di un altro terreno. Ella ha in-

fatti affermato che gli emendamenti apportati al provvedimento sono insufficienti e che bisogna sentire l'opinione del Governo al riguardo; o si va incontro in tutto o in parte alle esigenze manifestate o, diversamente, si chiederà che il provvedimento venga discusso in Aula.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che la cosa che più influisce su questo giudizio sia la decorrenza degli aumenti. Desidero far presente che siamo stati spinti ad adottare questo criterio da esigenze di bilancio. Infatti le entrate previste per il finanziamento del provvedimento avranno uno sviluppo progressivo.

Quanto agli assegni di previdenza, è vero che sono stati diminuiti, ma è altrettanto vero che sono state aumentati gli importi tabellari, e ciò, in un certo senso, è favorevole alla massa dei pensionati.

Accettando la proposta dell'onorevole Borellini di abbreviare questi termini, potremmo dividere in due blocchi gli assegni di previdenza, andando maggiormente incontro alle esigenze dei pensionati sin da 1° luglio 1962.

Si tratterebbe di spostare la quota prevista per il 1° luglio 1964 e di raddoppiare la quota del 1° luglio 1962, per quanto riguarda gli assegni.

Circa l'aumento dal 1° gennaio 1962, non si può prendere alcun provvedimento, perché non si può aumentare la somma di denaro a disposizione.

Dunque potrei accettare la proposta dell'onorevole Borellini entro questi limiti.

BORELLINI GINA. Per gli invalidi gli assegni di previdenza sono stati aumentati nel 1957. Per i congiunti dei caduti l'aumento degli assegni è stato previsto solo per il 1962, ed inoltre neppure nella stessa misura.

Vi è anche una ragione di giustizia, oltreché di logica: se infatti raddoppiamo gli assegni delle pensioni dirette, sarebbe giusto fare altrettanto per quanto concerne le madri e le vedove dei caduti in guerra.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È una questione che senz'altro va considerata ma che è legata ad esigenze di bilancio.

BORELLINI GINA. Ma vi sono delle ragioni che vanno al di là dei fondi: queste sono questioni che vanno indispensabilmente risolte!

PRESIDENTE. Dopo le precisazioni dell'onorevole Sottosegretario, onorevole Borellini Gina, insiste sul suo emendamento?

BORELLINI GINA. Non posso rinunciare a priori a tutte le possibilità, e sono dell'idea che fin che vi è vita, vi è speranza! D'altronde, due sono i punti, che mi sembrano fondati e non insormontabili: abbreviare i termini di concessione degli aumenti e lasciare invariato l'aumento degli assegni di previdenza.

MARZOTTO. Come da precedente interrogazione formulata in altra seduta, desidererei sapere dall'onorevole Sottosegretario quanto si spende per le pensioni dirette e quanto per le indirette.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La spesa è di circa 120 miliardi per le pensioni dirette e di circa 95 miliardi per quelle indirette; oltre, naturalmente, ai 13 miliardi di aumento per le pensioni dirette e ai 40 miliardi per le indirette.

MARZOTTO. Ritengo sia opportuno, anziché modificare ogni tanto queste leggi, studiare una nuova formulazione, del resto già all'esame di un organismo internazionale che — recentemente — si è preoccupato di uniformare il trattamento pensionistico, almeno nell'ambito dei Paesi della Comunità europea. Siccome questi Paesi non credo che abbiano da invidiare nulla, per quanto riguarda questa materia, all'Italia, noi dovremmo cercare di riformare la legislazione in merito, per adeguarci a quella degli altri Paesi.

È noto che sulle pensioni dirette vi sono state in passato, e vi sono tuttora, moltissime riserve: riserve principalmente in ordine a come queste siano state concesse. Una nuova legge organica che stabilisca con precisione e definitivamente tutto l'insieme di norme relative alla materia sarebbe perciò quanto mai opportuna.

Per quanto riguarda questo disegno di legge, gli aumenti sono venuti incontro nella esatta misura a quanto chiedevo in una precedente riunione con un mio emendamento; non sono venuti incontro in merito alle decorrenze, e mi rendo conto, senz'altro, delle preoccupazioni del Ministro del bilancio e di quello del tesoro circa il problema della copertura. Vorrei però ricordare all'onorevole rappresentante del Governo che nelle prossime settimane saranno discussi dei provvedimenti che, a mio modo di vedere, daranno modo al Ministro Trabucchi di raccogliere dei fondi in misura sufficientemente vicina all'importo che questo provvedimento in esame comporta.

È vero che gli aumenti sono stati concessi, però sono talmente lontani nel tempo che, in questo momento, non possono essere apprezzati.

zati. Propongo perciò: 1°) di voler riconsiderare tutta la legislazione sulle pensioni di guerra dirette e indirette, basandoci anche sull'esperienza delle riunioni che sono state tenute recentemente all'Aja; 2°) di voler tener conto, circa il problema della copertura di questo disegno di legge, che è probabile possano essere recepiti dei nuovi fondi, senza disturbo alcuno per l'Erario e sufficienti ad aiutare, in modo considerevole, la copertura di una spesa che ritengo non solo necessaria, ma indispensabile.

PRESIDENTE. Non mi sembra concreto fare tante raccomandazioni sull'unificazione delle legislazioni sulle pensioni di guerra, dal momento che non si è riusciti ad armonizzare neppure le legislazioni su quelle materie per le quali l'armonizzazione è disposta dagli stessi Trattati della comunità europea.

Su questa materia è possibile solo esprimere l'aspirazione, che potrebbe essere fondata, a questa armonizzazione, ma non esiste alcun obbligo statutario, nessun trattato che la prevede. Il problema oggi al nostro esame è molto più semplice e molto più urgente.

In sostanza ci troviamo di fronte sempre allo stesso problema: una maggiore richiesta rispetto alle possibilità che il Governo afferma di avere. Su questo particolare provvedimento, desidero ricordare che esso prevedeva una certa spesa e che il Governo, sollecitato nel corso dell'esame del proprio disegno di legge a reperire qualche ulteriore fondo, è riuscito a collaborare nella presentazione di una serie di emendamenti, per i quali l'onere aumenta dagli iniziali 30 miliardi fino a più di 39 miliardi.

Cioè, in accoglimento delle richieste per reperire i fondi, il Governo propone un ulteriore aumento sulle cifre predisposte, pari al 33 per cento, cioè un aumento di un terzo circa. Si ritiene che anche questo aumento non sia sufficiente e si domanda un ulteriore stanziamento.

MARZOTTO. Sono d'accordo sull'entità della somma stanziata, ma non sulla decorrenza dei termini.

NICOLETTO. Siamo favorevoli alla proposta dell'onorevole Sottosegretario di stabilire in 40 miliardi l'importo dei miglioramenti sulla base del numero attuale dei pensionati; ma bisogna tener presente che nel 1964 il numero dei pensionati sarà diverso e in conseguenza i 40 miliardi di oggi risulteranno allora solo 30 o 32 miliardi.

Ritengo quindi che l'onorevole Sottosegretario potrebbe prendere in esame qualche ulteriore possibilità di risolvere il problema.

Quanto alla proposta dell'onorevole Marzotto, desidero far presente che esistono differenze sostanziali tra la nostra legislazione e quella di altri Paesi. Per esempio, il sistema delle pensioni indirette in Italia si dirama da Roma, mentre negli altri Paesi è decentrato nelle singole province, dove è più agevole fare il calcolo dei pensionati.

Si tratterebbe quindi, se si vogliono attuare modifiche, di usare gli stessi sistemi.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Marzotto, ritengo che essa dovrebbe essere esaminata anche riguardo al settore delle pensioni di guerra dirette. È vero che l'attuazione di tale proposta ci permetterebbe di gravare in maniera minore l'Erario, ma è anche vero che bisogna considerare la reale condizione dell'Italia; si tratta di problemi legati alle condizioni di ogni singolo Paese.

Per quanto riguarda questo disegno di legge, posso dire che la cifra di 40 miliardi è il massimo che ho potuto raggiungere. Gli spostamenti accolti sono stati fatti sperando in quella che potrà essere la situazione finanziaria delle entrate alle singole decorrenze.

Sostanzialmente, si vorrebbe un aumento, per lo meno, degli assegni di previdenza.

Anche il primitivo progetto dei 30 miliardi portava alle quattro scadenze; quindi l'aumento è effettivamente tale, non è uno spostamento. Non è perciò esatto dire che i nove miliardi sono stati trovati fra le pieghe del vecchio progetto.

In questo provvedimento il Governo ha profuso molti sforzi. Fra l'altro abbiamo aggiunto un assegno di inabilità a quello di previdenza.

NICOLETTO. Cinquecento lire al mese!

MARZOTTO. Sono dell'opinione che lo sforzo del Governo non deve essere orientato soltanto nel dare di più, ma deve consistere in qualcosa di più importante. L'ho già detto, e lo ripeto: occorre riordinare tutta la materia. Noi tutti sappiamo del malcontento regnante: non per nulla vi sono circa 700 mila ricorsi alla Corte dei conti. Non si può continuare così!

BIGI. Noi stiamo discutendo su argomenti importanti, che toccano un po' tutti noi. È mai possibile che, una volta riconosciute giuste queste richieste, non possiamo addivenire al risultato finale, ossia all'approvazione del disegno di legge che risolleverebbe tanto il morale di una categoria fra le più benemerite, soltanto perché sembrerebbe che manchino alcuni miliardi per coprire la spesa? Discutiamo, facciamo delle fondate e assennate ri-

chieste, e approviamo: i cinque o sei miliardi alla fine il Governo li troverà.

PRESIDENTE. Prago l'onorevole Borellini Gina di esporre esattamente le sue richieste; queste saranno sottoposte a un esame e in una prossima seduta decideremo quali possano essere o meno accolte.

RAFFAELLI. Circa la proposta dell'onorevole Marzotto, la dividerei in due parti: la prima la chiamerei una riconsiderazione generale di tutta la legislazione rispetto a quella di altri Paesi e come tale da esaminarsi e parte, in futuro; la seconda mi sembra coincida largamente con le esigenze di gran parte della Commissione che ritiene di poter accogliere la maggior parte delle richieste delle categorie interessate, in vista della possibilità di consentire la maggiore entrata necessaria, che si ipotizza in quattro miliardi, mi sembra.

Effettivamente, ritengo che se il problema si concentra su questa cifra non possa essere lasciato senza soluzione. In questo senso proporrei che, al di fuori della seduta odierna, si possano avvicinare i termini di questo stesso problema e raggiungere una soddisfacente soluzione.

DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ormai si può dire che ogni mutilato o invalido abbia diritto a ricevere gli assegni di previdenza. Questo anno i fondi per tali assegni hanno avuto un incremento di oltre 10 miliardi, e poiché la voce di spesa è unica, il denaro resta assorbito da altre esigenze, da altre voci, e ci troviamo quindi, nell'insieme, a dover affrontare una spesa complessiva maggiore di quella prevista, tanto che per ogni esercizio finanziario abbiamo dovuto ricorrere alle note di variazione.

RAFFAELLI. A mio avviso finora, nel corso della discussione, non è stato fatto un calcolo esatto delle componenti variabili di questa spesa, una delle quali è la legge di natura: la progressiva diminuzione degli aventi diritto!

DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Circa la possibilità (che a mio avviso è un'ipotesi molto lontana) di apportare un ulteriore aumento alle tabelle, si potrà verificare un miglioramento solo nell'ultimo scatto; la questione verrebbe quindi risolta e l'ipotesi dell'onorevole Raffaelli concretizzata. Sostanzialmente apporteremmo tutto il maggior aumento tra il 1° luglio 1962 e il 1° luglio 1963.

MARZOTTO. Mi sembra che da parte della maggioranza si voglia stabilire qualche nuova imposta per provvedere alla copertura

delle spese che questo provvedimento comporterà.

RAFFAELLI. L'addizionale E.C.A. per esempio decorre dal 1° gennaio 1961; sarà utilizzata o no per l'esercizio in corso? E potrebbe essere utilizzato il gettito anche per questa legge?

BORELLINI GINA. Mi sembra che la nostra richiesta sia confortata dalle successive proposte degli onorevoli colleghi. Adesso la questione è unica: quella della decorrenza.

Accettiamo gli aumenti che sono stati proposti. Siamo inoltre convinti che le tabelle di mortalità daranno risultati diversi da quelli previsti.

Desidero pregare l'onorevole Sottosegretario di fare calcoli precisi sulle probabilità di spesa alle rispettive scadenze; qualunque sarà la differenza di spesa da coprire, bisognerà (come lo stesso Presidente ha proposto) esaminarla approfonditamente sulla base delle richieste minime. Mi permetto di dare un suggerimento: si potrebbe utilizzare il provvedimento approvato ieri, cioè l'addizionale E.C.A.; oppure, pur non avendo dati precisi, ritengo che tre provvedimenti, concernenti l'aumento ai magistrati, i fiumi e la Sardegna, lasceranno un margine di disponibilità finanziaria rispetto alle ipotesi previste di spesa.

Infine vi sarebbe una terza possibilità, già verificatasi in passato; cioè quella di condensare gli aumenti entro un periodo minimo, lasciando impregiudicato l'ultimo scatto o l'ultimo aumento, al quale si potrà provvedere diversamente.

In sostanza chiediamo che questi aumenti massimi siano concessi entro il termine del 1° luglio 1963. Bisognerebbe insomma riesaminare la questione della decorrenza.

Invece di giungere, con quattro scatti, al luglio 1964, noi chiediamo che si arrivi, con tre, al luglio 1963. Si tratta perciò di cercare di attuare uno spostamento interno che, tenuto conto e del suggerimento dell'onorevole Marzotto circa la possibilità di reperire nuove entrate e di quello dell'onorevole Raffaelli, sia capace di risolvere questo problema, che, in fondo, consiste non nel rivedere l'entità, bensì la decorrenza degli aumenti.

L'ultima questione è quella dell'assegno di previdenza che chiediamo almeno rimanga immutato secondo quanto previsto nel disegno di legge, anche se noi desidereremmo un aumento di tali cifre.

CASTELLUCCI, Relatore. L'onorevole Raffaelli si è rivolto al Sottosegretario, pregandolo di far qualcosa in merito. Vorrei precisare

che spero, mediante la successiva « limatura » di questi dati, si possa arrivare a conseguire un risultato utile che è nelle aspirazioni della Commissione tutta. Aggiungo anche che mi sono già interessato affinché sia rivalutata quello che, nel prossimo avvenire, ormai, si avvia a scomparire, come numero di partite; ma mi è stato più volte detto che ormai i conti erano già stati fatti. L'onorevole Sottosegretario non è forse di questo avviso...

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, non penso che sia così.

PRESIDENTE. Così posto il problema, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione di questi provvedimenti è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (3385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » (3385).

L'onorevole Mello Grand ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MELLO GRAND, *Relatore*. Il disegno di legge, sottoposto alla nostra attenzione innova, rispetto alla legge istitutiva del medio credito, su due punti fondamentali. È a conoscenza di voi tutti che a questo Istituto affluiscono determinati fondi secondo quanto disposto dalla legge istitutiva, che è quella per lo sviluppo economico e l'incremento per l'occupazione. Così 60 miliardi sono affidati al medio credito per questa gestione; altri 12 miliardi sono costituiti dalla somma in capitali e interessi che saranno restituiti dall'I.M.I. in conto finanziamenti concessi a imprese industriali. Vi è da dire che la vecchia legge sulle esportazioni concedeva al Medio-credito 40 miliardi; successivamente è stato affidato all'Istituto il ricavo dei mutui ottenuti dal Tesoro sui rimborsi che affluiscono all'Istituto italiano dei cambi dal credito concesso al Governo della Repubblica argentina. Al 31 ottobre 1961 risultavano così disponibili per il Medio-credito 132 miliardi e 755 milioni, ai quali bisogna aggiungere altre fonti (imposte, contributi ed altri) per 9 miliardi e 730 milioni: totale, 142 miliardi e 485 milioni.

Succedeva però che, mentre per alcune leggi c'erano delle disponibilità e le operazioni potevano essere effettuate, per altre non ve ne erano, e le medesime operazioni dovevano essere ritardate. L'odierno disegno di

legge, invece, propone di fare un *pool*, secondo un concetto squisitamente bancario, di tutti i fondi, ridistribuendoli volta per volta, man mano che si presentano le varie occasioni.

Come avviene questa ripartizione? Il disegno di legge lo precisa: il Consiglio generale del Medio-credito si riunisce, fa delle previsioni sulle necessità delle richieste, propone un piano che viene sottoposto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Ministro del tesoro approva il piano di distribuzione. Praticamente, cioè, invece di rimanere ancorati alla rigidità di leggi risalenti al 1952 e al 1954, annualmente da questo *pool* vengono estratti i capitali necessari per i finanziamenti del Medio-credito nell'anno successivo. Questa è la prima innovazione.

La seconda deriva dalla ristrettezza dei fondi a disposizione del Medio-credito, malgrado i 142 miliardi di fondi (del resto, già impegnati), le attività del Medio-credito sono aumentate, essendogli stato affidato anche il compito del finanziamento al commercio; inoltre, le richieste sono aumentate, per effetto della maggiore industrializzazione e del rinnovamento degli impianti relativo; infine, si è verificata anche una maggiore ampiezza delle singole domande, determinata dal fatto che le proposte devono essere contenute nel quinto del capitale di ogni singolo istituto primario, alcuni dei quali hanno aumentato il loro capitale, si da rendere possibili domande fino a 750 milioni l'una. E a questo proposito dovrei riportarmi alle dichiarazioni del Ministro Colombo fatte durante la discussione dei bilanci.

Però lo spirito della legge attuale è unitario. A causa della sua attività crescente, il Medio-credito è già stato autorizzato a concedere delle contribuzioni in base agli utili di bilancio, che gli permetteranno di svolgere ogni anno un volume notevole di operazioni e di superare quella situazione di staticità verificatasi negli ultimi tempi; infatti dei 142 miliardi di cui disponeva il Medio-credito, 105 sono già stati investiti, però gli Istituti finanziari hanno già assunto obbligazioni per 98 miliardi, cui il Medio-credito deve far fronte; attualmente quindi il Medio-credito dispone di 36 miliardi. A ciò si può ovviare mediante le contribuzioni, date in base agli utili di bilancio. Il bilancio del Medio-credito è notevolmente attivo: negli ultimi esercizi aveva circa 3 miliardi di utili, derivanti dalle rendite dei capitali investiti. In sostanza si tratta di usare le contribuzioni per evitare quel sistema di rigidità che si creerebbe se il Medio-credito potesse fare solo le normali operazioni di ri-

sconto. Si calcola che potrebbero essere finanziate iniziative per 40 o 50 miliardi mediante l'uso di tali contribuzioni.

La terza proposta di questo disegno di legge concerne una nuova organizzazione del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione. Si prevede che un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero venga inserito nel Consiglio generale e che il Consiglio di amministrazione sia integrato con due funzionari del Ministero del tesoro e con un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio. Le funzioni di questi organi rimangono le stesse; si tratta solo di inserirvi degli elementi nuovi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASSENNATO. Dal modo col quale è formulato l'articolo 2, si trae l'impressione che siano modificate proprio le funzioni dell'Istituto, nel senso che, mentre, originariamente, vi era un'attività settoriale distinta, attualmente sembra che questa caratteristica sia stata superata. Infatti dalla lettera a) dell'articolo 2 risulta che l'Istituto possa, senza osservare alcun limite « riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese ». In sostanza, quindi, è mutata la funzione dell'Istituto.

MELLO GRAND, *Relatore*. Bisogna anche tener presente l'articolo 4 del disegno di legge, per il quale « Il Consiglio generale del medio-credito centrale predisporrà, annualmente, il piano generale delle operazioni ». Si tratta di un concetto bancario.

ASSENNATO. Ma saranno tenute presenti le disposizioni della legge?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta dei limiti stabiliti dalle leggi in relazione ad ogni settore. È chiaro che questo provvedimento si inquadra nella legislazione vigente.

ASSENNATO. Prendo atto della dichiarazione, però l'interprete è libero nel dare un significato alle dichiarazioni dei Ministri e degli altri parlamentari. Così formulata, non vi è dubbio che la legge presenta assoluta libertà di circolazione.

MELLO GRAND, *Relatore*. Cosa intende per libertà di circolazione?

PRESIDENTE. Le lettere a), b), c), d) ed e) assegnano dei compiti precisi, al di là della interpretazione dei quali mi sembra non si possa andare.

ASSENNATO. La funzione del medio-credito è completamente trasformata, nel senso

di un suo allargamento, e i limiti si trovano solo nella libertà di formulazione del piano.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo non è esatto, perché la funzione dell'Istituto è una funzione di risconto e, come ha detto l'onorevole Presidente, l'articolo 2 cita, dettagliatamente, le operazioni che possono essere effettuate.

RAFFAELLI. Però può anche darsi che l'Istituto dica che non vi è alcuna possibilità di risconto. Si fa presto a dire che la legge parla chiaro: basta una lettera dell'Istituto che dica che momentaneamente non ci sono fondi, e l'operazione non può essere effettuata. Ciò basta una scelta interna, di Governo dell'Istituto, per avere un indirizzo o un altro indipendentemente dalla legge generale.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non bisogna dimenticare che il piano di massima fatto dal Consiglio generale del medio-credito viene sottoposto per l'approvazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

ASSENNATO. Ritengo sia opportuno che il Parlamento abbia il diritto che il piano gli venga trasmesso per conoscenza.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma è indubbio che il Parlamento sia a conoscenza del piano!

MELLO GRAND, *Relatore*. Faccio osservare che, andando a vedere chi è che redige il piano, dobbiamo constatare che non sono i Ministeri, bensì le categorie economiche.

ASSENNATO. Appunto per questo il Parlamento è escluso!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro subito che accetto l'emendamento dell'onorevole Mello Grand, mirante a escludere dal Consiglio generale il rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che in base a questo schema vi era invece inserito. Ciò per lasciare al medesimo Consiglio le sue caratteristiche di rappresentanza dei settori produttivi interessati, senza alcuna possibilità di intervento da parte dei Ministeri.

ASSENNATO. Resta pur sempre il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Egli fa parte del Consiglio di amministrazione, che si differenzia da quello generale: questo predispone il piano generale degli interventi da parte dell'Istituto; quello concretizza le direttive.

ASSENNATO. Qual è il potere del Consiglio di amministrazione nella compilazione del piano?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vi prende affatto parte, limitandosi a governare il piano dopo la sua approvazione.

ASSENNATO. Ho una profonda preoccupazione: la possibilità che somme destinate allo sviluppo economico possano essere distratte in favore di attività speculative. Mi deve dare atto, onorevole Sottosegretario, che ciò può accadere (recente è il caso dell'« Italcasse »), come ovviarvi e come impedirlo?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le sue preoccupazioni mi sembrano infondate, onorevole Assennato, in quanto si tratta di un piano di massima, che, come tale, deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale sovrintende nella maniera più assoluta a tutte quelle che sono le operazioni di credito e che ha soprattutto di mira di impedire che si verifichi ciò che la preoccupa tanto.

Con la creazione di un Consiglio di amministrazione, nel quale sono inseriti i rappresentanti del Ministero del tesoro, di quello dell'industria e di quello del commercio con l'estero, viene invece garantito che le operazioni raggiungano i fini stabiliti dalla legge. Attualmente questi rappresentanti non fanno parte del Consiglio di amministrazione: di qui la modifica.

ASSENNATO. Il fatto è che quando si parla di commercio con l'estero, siamo portati a pensare immediatamente all'industria che produce e spedisce. Il commercio con l'estero può portare, però, a della speculazione.

Basta dire credito per l'esportazione, che si favorisce la speculazione. Né vedo nel disegno di legge alcuna garanzia, alcuna regola di ammasso, né c'è un rappresentante del Ministero dell'agricoltura. Cito il caso dell'esportazione delle mandorle che è nelle mani dei più grossi detentori di capitali, perché sfuggono all'alea del commercio, mettendo in un deposito la merce, in attesa dell'annata migliore per gli alti prezzi; i piccoli produttori vengono così strozzati, perché non ottengono alcun finanziamento che consenta anche a loro di conservare la merce.

MELLO GRAND, *Relatore*. Ma si fa riferimento alla legge che assicura i crediti all'esportazione di merci e servizi, cioè si parla di credito dilazionato, non di credito all'esportazione.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La parte relativa al commercio estero che viene inserita, in relazione alla legge Martinelli, è quella relativa al finanziamento a al

credito per la fornitura di mezzi e servizi; non si fa riferimento a tutta la legge, resta esclusa l'attività di cui ha parlato l'onorevole Assennato.

ASSENNATO. Si tratta di un provvedimento che giova solo a determinati settori dell'economia. L'esportazione agricola ne resta esclusa!

PRESIDENTE. Non si tratta infatti di un provvedimento a sostegno dell'agricoltura.

MELLO GRAND, *Relatore*. Non si tratta di finanziare le singole spedizioni, né l'esercizio del commercio né dell'industria, ma dell'impegno industriale, commerciale di riscattare i finanziamenti per il pagamento dilazionato dell'esportazione.

ASSENNATO. Mi permetto di proporre alla Commissione un rinvio della discussione del disegno di legge, affinché sia possibile studiare meglio la questione e discuterla più profondamente.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il provvedimento è di notevole urgenza, perché praticamente l'attività del Medio-credito è ferma. Un rinvio anche di soli otto giorni, significherebbe non poter condurre a termine l'iter del disegno di legge prima della fine dell'anno.

PRESIDENTE. La prossima settimana è l'ultima a disposizione prima delle vacanze natalizie e potremo contare su due sedute al massimo. Abbiamo altri provvedimenti da discutere; non credo che avremo tempo per il presente disegno di legge.

SANTARELLI EZIO. Noi parliamo di fondi senza limiti.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è esatta l'espressione « senza limiti ». Quello a cui fa riferimento la relazione è il limite dei singoli *plafonds*.

Gli onorevoli Assennato e Raffaelli esprimono le loro perplessità sul fatto che, creandosi un *pool* di questo genere, a un certo punto si possa finanziare in massima parte un determinato settore piuttosto che altri. Lei invece, onorevole Santarelli, fa un'altra questione, ritenendo che l'Istituto possa mettere al risconto delle operazioni con cui si vengono a superare i limiti della legge.

SANTARELLI EZIO. Non intendo dire questo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avevo invece l'impressione che fosse quello il suo pensiero.

A questo punto, proporrei un emendamento alla lettera d), alla quale dovrebbe venire riportata (anche in relazione alle preoccupazioni

da lei enunciate) la dizione esatta dell'articolo 24 della legge « Martinelli ».

ASSENATO. Resta quindi esclusa ogni possibilità di finanziare esportazioni di altro tipo?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non esiste alcuna legge che contempra questa possibilità.

ASSENATO. Chiedo almeno che il piano, così come viene trasmesso al Comitato interministeriale, venga depositato in Parlamento prima ancora del decreto.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma un tale principio urta con quella che è la realtà legislativa attuale.

TURNATURI. Onorevole Assennato, il giorno in cui volesse avere degli elementi sull'indirizzo del Comitato, potrebbe fare una interpellanza al Ministero del tesoro, il quale è obbligato a risponderle.

RAFFAELLI. Per non inoltrarci in una discussione che minaccia di divenire sempre più sterile, proporrei di depositare tutti gli emendamenti, esaminarli con attenzione e continuare l'esame del disegno di legge in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione (2908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione » (2908).

L'onorevole Schiratti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Come è noto, il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 contenente le disposizioni generali sulle merci temporaneamente importate, dispone agli articoli 14 e seguenti che nel caso di immissione al consumo di merci temporaneamente importate è dovuto, oltre al pagamento dei normali diritti di confine in vigore al momento della temporanea importazione, anche un interesse di mora a favore dello Stato da liquidarsi in una misura del 4 per cento annuo sull'ammontare di tali diritti di confine, per il tempo che decorre dal giorno dell'avvenuta importazione a quello della scadenza del termine assegnato per la riesportazione. Tale interesse non è do-

vuto quando si tratti di merci temporaneamente importate, la cui lavorazione sia avvenuta in stabilimenti sottoposti a speciale vigilanza doganale.

Con il disegno di legge oggi al nostro esame si stabilisce che per le merci temporaneamente importate è dovuto, al momento della loro nazionalizzazione, un interesse suppletivo di mora del 3 per cento per semestre, da liquidarsi sull'ammontare dei diritti di confine e della imposta generale sull'entrata dovuti al momento in cui fu effettuata la importazione temporanea e per il tempo trascorso da tale giorno a quello della nazionalizzazione.

Questo quanto contenuto nel provvedimento odierno. Desidero ora fare qualche considerazione.

Gli interessi del 3 per cento per semestre significano in effetti il 6 per cento all'anno.

Ma, ove il periodo cui deve commisurarsi tale interesse sia superiore ad un semestre ma inferiore ad un anno, l'interesse può addirittura salire fino al 16 per cento.

Non mi sembra che il fatto che lo Stato con una legge stabilisca di pagare il 16 per cento di interesse, sia degno di approvazione.

Ritengo che, anziché parlare di interesse suppletivo (il che tra l'altro può generare il dubbio che quando non è dovuto l'interesse previsto dal decreto-legge n. 1453 del 1913, non sia dovuto neppure l'interesse suppletivo), sarebbe opportuno stabilire che in ogni caso di immissione in consumo di merci temporaneamente importate o comunque di dilazione del pagamento dei diritti di confine, sull'importo di questi e dell'imposta generale sull'entrata sia dovuto l'interesse del 6 per cento.

In tal senso, se questo criterio fosse accolto dalla Commissione, proporrei un emendamento.

In secondo luogo, il disegno di legge non prevede alcuna norma transitoria. Proporrei che, ad evitare il sorgere di inconvenienti in questa materia, si aggiungesse un articolo 3 del seguente tenore: « Le disposizioni suddette si applicano anche alle merci temporaneamente importate prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Dopo la presentazione di questi suggerimenti, esprimo parere favorevole al disegno di legge e prego la Commissione di voler dare la propria approvazione.

PRESIDENTE. Quindi l'articolo 1 dopo l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore risulterebbe così formulato:

« L'interesse di mora a favore dello Stato, previsto dagli articoli 14 e 17 del testo delle

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1961

disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è dovuto sull'ammon-tare dei diritti di confine e dell'imposta generale sull'entrata afferenti le merci tempora-neamente importate e deve liquidarsi, in ra-gione del 5 per cento annuo, per il tempo de-corso dal giorno dell'avvenuta importazione e quello della scadenza del termine assegnato per la riesportazione ».

L'articolo 2 secondo l'emendamento pro-posto dall'onorevole Relatore risulterebbe così formulato:

« L'interesse di mora di cui all'articolo precedente è dovuto anche nei casi di nazio-nalizzazione di merci ammesse alla tempora-nea importazione o di prodotti da esse otte-nuti, previsti dagli articoli 16, 18 e 19 del ci-tato decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed in ogni altro caso in cui venga dilazionato il pagamento dei diritti di confine ».

L'onorevole Ministro ha presentato altri tre articoli aggiuntivi al disegno di legge. Ne do lettura.

ART. 3.

L'interesse suppletivo di mora di cui al precedente articolo 1 non si applica nei casi in cui la nazionalizzazione delle merci av-venga in esenzione totale o parziale da di-ritti doganali.

ART. 4.

Per le temporanee importazioni, effettuate anteriormente alla entrata in vigore della pre-sente legge, le disposizioni di cui agli arti-coli precedenti si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data predetta.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La realtà delle cose ha spinto il Governo a pre-sentare questo disegno di legge, per avviare ad un sistema che si stava instaurando tra molti produttori, di introdurre, cioè, merci temporaneamente per immetterle non in con-sumo, ma per adoperarle nella produzione e,

successivamente, nazionalizzarle attraverso lunghi periodi di proroga, finché, non essendo possibile riesportarle, si nazionalizzassero de-finitivamente. In tal modo i produttori paga-vano successivamente i diritti doganali, in-vece che anticipatamente.

Per meglio chiarire faccio un esempio clas-sico in questo periodo pre-natalizio: si intro-ducono masse di burro in temporanea impor-tazione, si immettono nella fabbricazione dei dolci, alcuni dei quali si esportano, gli altri si immettono nel mercato nazionale. Solo alla fine avviene lo scarico dei prodotti tempora-neamente importati che si immettono sul mercato.

Non era giusto che queste persone, con tale sistema, riuscissero a pagare l'imposta succes-sivamente, anziché all'entrata dei prodotti nel Paese.

La ragioni per le quali il Governo non può accettare la tesi dell'onorevole Relatore, rela-tiva all'interesse calcolato in giorni, corri-spondono a quelle per le quali si è sempre fatto il conto dei semestri iniziati calcolandoli come terminati; ciò accade per motivi tecnici, perché il costringere gli uffici a fare liquidazioni sul computo dei giorni, comporterebbe un gravame eccessivo. I permessi di importa-zione temporanea sono semestrali ed è giusto che si applichi un interesse semestrale.

D'altra parte, l'istituto della temporanea non è nato per raggiungere questo scopo — che ritengo non sia da approvarsi — ossia di im-portare le merci per poi nazionalizzarle. Esso è permesso affinché si importi e si esporti. Di qui il sottinteso invito del provvedimento agli industriali e ai produttori a non utiliz-zare un istituto con particolari caratteristiche semplicemente per poter operare più como-damente. Ecco perché insisto che vi sia un certo interesse-penalità: bisogna evitare che questo sistema venga adoperato per cercare di attenuare il peso dell'imposta doganale, la quale deve invece essere pagata da tutti i cittadini nella stessa misura.

Occorre accennare anche a un fenomeno che sta diventando abbastanza frequente: l'importazione di macchine a titolo di esperi-mento, che vengono tenute per mesi e mesi a tale titolo, finché, a un certo momento, ven-gono nazionalizzate. Neanche questo sistema corrisponde a un concetto razionale ed ancora insisto presso la Commissione affinché ap-provi questo provvedimento secondo i con-cetti di severità indicati.

Viceversa, ritenendo giuste le affermazioni dell'onorevole Relatore relative alla opportu-nità di facilitare la liquidazione del sistema at-

tuale, ho proposto tre emendamenti che credo possano risolvere il problema.

Non aggiungerò nient'altro. Ricordo soltanto che il provvedimento è servito di copertura per altri provvedimenti, ed è destinato a dare un notevole beneficio all'Erario.

SCHIRATTI, *Relatore*. Dichiaro subito, dopo quanto affermato dall'onorevole Ministro, che non insisterò sugli emendamenti presentati e li ritiro. Desidero però far presente che questa mia decisione è determinata prevalentemente dalla dichiarazione dell'onorevole Ministro che l'interesse che viene applicato non ha soltanto figura remunerativa, ma anche punitiva: in caso contrario, non mi sarei dichiarato consenziente.

Faccio infine presente all'onorevole Ministro (fermo rimanendo il ritiro dei miei emendamenti) che non condivido la sua opinione secondo la quale il lavoro degli uffici verrà ad essere alleviato; infatti, mentre con il mio emendamento si doveva fare un conteggio e non due, da ora in poi gli uffici dovranno conteggiare sia il 4 che il 3 per cento *pro-rata tempore*.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del presente disegno di legge. Gli emendamenti presentati dall'onorevole Relatore sono stati da questi ritirati. Do perciò lettura degli articoli 1 e 2, che porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Indipendentemente da quanto disposto con gli articoli 14 e seguenti del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle merci temporaneamente importate è dovuto, al momento della loro nazionalizzazione, un interesse suppletivo di mora in ragione del 3 per cento per semestre, da liquidarsi sull'ammontare dei diritti di confine e dell'imposta generale sull'entrata dovuti nel momento in cui fu effettuata la importazione temporanea, per il tempo trascorso dal giorno dell'avvenuta importazione temporanea a quello della nazionalizzazione.

Per la liquidazione dell'interesse di cui al precedente comma, il semestre iniziato è computato per intero.

(È approvato).

ART. 2.

L'interesse suppletivo di mora di cui all'articolo precedente è dovuto anche nei casi

di nazionalizzazione di merci ammesse alla temporanea importazione o di prodotti da esse ottenuti, previsti dagli articoli 16, 18 e 19 del citato regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(È approvato).

L'onorevole Ministro Trabucchi ha presentato a questo punto tre emendamenti, che diverranno, se approvati, rispettivamente gli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge.

Ne do lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

L'interesse suppletivo di mora di cui al precedente articolo 1 non si applica nei casi in cui la nazionalizzazione delle merci avvenga in esenzione totale o parziale da diritti doganali.

(È approvato).

ART. 4.

Per le temporanee importazioni, effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data predetta.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro ». (3373).

L'onorevole Schiratti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1961

SCHIRATTI, *Relatore*. L'articolo 47 del regio decreto n. 3269 del 1923 sulle imposte di registro, stabilisce una presunzione di proprietà trasferita sulle aree quando il trasferimento delle medesime avviene dopo la costruzione di opere, anche se la costruzione è stata fatta dall'acquirente.

In deroga a tale articolo, il presente disegno di legge stabilisce che le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore di questa legge, con le quali le province e i comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione, siano idonee a vincere la presunzione di accessione.

Io sono senz'altro favorevole a questo disegno di legge. Propongo però un'aggiunta alla fine del primo comma dell'articolo unico al fine di includere i contratti di appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari anteriormente alla data di acquisto delle aree stesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Personalmente non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento. Però occorre rimandare al Senato questo provvedimento.

Se si tratta di fare una eccezione per gli Istituti autonomi per le case popolari, bisogna emendare il testo del disegno di legge, aggiungendo, dopo la frase « consentendo nel frattempo alla edificazione », l'espressione « su terreni successivamente acquistati ».

È bene specificare che tale eccezione si ammette solo per dare a tali Istituti una concessione, poiché in realtà essi avrebbero dovuto compiere una stipulazione; ciò non è avvenuto e il costruire su fondi altrui è abusivo.

Alcuni comuni hanno consegnato le aree, ma ne hanno subordinato il trasferimento alla costruzione di case; si tratta di una grande iniquità, anche perché il privato non poteva ottenere l'intestazione dell'area se prima non vi aveva costruito. Per questo sono nate dappertutto, in particolare nella riviera adriatica, molte controversie, basate su tale iniquità sostanziale.

Tali i motivi per i quali il Governo ha presentato questo provvedimento; ma se si tratta di favorire l'Istituto autonomo per le case popolari, non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento relativo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le province e i comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero state già pagate ».

Il Relatore Schiratti propone di aggiungere alla fine del 1° comma le parole: « nonché i contratti di appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati ».

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore Schiratti al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico che risulta così formulato:

« In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Province e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione, nonché i contratti di appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero state già pagate ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente ai reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'onorevole Napolitano ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Con la legge 24 dicembre 1951, n. 1674, che ha riordinato la materia, nell'intento di colmare la lacuna della legge preesistente relativa ai reparti decorati e successivamente disciolti e di dare un contributo all'assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare, ha disposto che le pensioni e gli assegni annessi, rispettivamente, alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare, concesse collettivamente, siano devoluti all'assistenza degli orfani.

Nella legge n. 1674 non sono stati compresi gli orfani dei militari della guardia di finanza, limitando l'articolo 1 del provvedimento l'estensione ai figli di appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica.

Con il disegno di legge si ritiene pertanto opportuno disciplinare la materia anche nei confronti del Corpo, in modo da devolvere l'importo complessivo annuale di lire 155.000, derivante dalle pensioni e dagli assegni in oggetto, in maniera analoga.

Analoghe considerazioni valgono per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, fregiate, attualmente, di due medaglie di bronzo al valor militare, per un importo complessivo annuo di lire 10.000.

L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e il Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e successive modificazioni, per le particolari finalità cui sono preposti, dovrebbero esserne gli assegnatari.

A tal fine è inteso il presente disegno di legge che raccomando all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«Le pensioni e gli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive a reparti, disciolti o tuttora esistenti, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono devoluti, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e successive modificazioni».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1961

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Con la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, si stabilì che la valutazione dei fondi rustici avvenisse in modo automatico. Con la legge 27 maggio 1959, n. 355, lo stesso criterio dei moduli fissi è stato esteso ai trasferimenti per atti tra vivi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.

Le ragioni dell'applicazione del sistema di automatica determinazione del valore dei fondi rustici devono cercarsi in due particolari motivi: rendere semplice il sistema dell'accertamento, evitando ogni possibilità di contestazione, e rendere rapida la valutazione dei terreni.

Da tale sistema risultavano al contribuente vantaggi per la certezza dell'imposta ed al fisco vantaggi perché evitava lunghe trattazioni di pratiche e dava facilità nell'esazione delle imposte. Naturalmente il valore risultante da tale sistema corrispondeva al valore di mercato; il legislatore, tenuto conto dei vantaggi del sistema, ammetteva che l'Erario dovesse accettare il valore risultante, anche se inferiore al reale; d'altra parte ammetteva che il contribuente denunciasse un valore inferiore a quello risultante dai moduli fissi.

Difatti nella relazione al Senato da parte del presentatore, allora Senatore Trabucchi, si legge che « si hanno oggi contribuenti costretti in queste zone (zone di montagna, o di alta collina, o zone dove l'esodo dalla campagna ha assunto un certo rilievo) a pagare tasse anche triple rispetto a quelle che sarebbero in realtà dovute in relazione al valore reale delle cose compravendute o cadute in successione. Di fatto però la legge non venne interpretata in tal senso e si ritenne da parte degli uffici del registro che il sistema dei moduli fissi fosse sempre obbligatorio, non ammettendosi che potesse essere denunciato un valore inferiore ». La ragione per la quale l'onorevole Ministro ha presentato la legge oggi al nostro esame è appunto quella di ovviare a tale inconveniente.

Già nel 1954 il sistema non sempre riusciva ad adeguarsi a tutti i casi e d'altronde le diverse condizioni già allora esistenti oggi si sono accentuate, particolarmente in montagna e in collina, dove generalmente si registrano valori inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei moduli fissi. Si rende perciò indispensabile precisare: 1°) i casi in cui è obbligatorio il sistema dei moduli fissi; 2°) i casi in cui l'interessato può invece chiedere l'applicazione del regio decreto n. 1639 del 7 agosto 1936. A tale scopo provvede l'articolo 1

della proposta di legge, là dove afferma che si applicano i moduli fissi quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici alcun valore; e in secondo luogo quando non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dei moduli di cui alla legge n. 1044 del 1954.

Se però, nel secondo caso, il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi abbiano dichiarato un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 1044 del 1954, l'accertamento viene effettuato secondo le norme stabilite dal regio decreto n. 1639 del 1936.

A questo punto mi sono permesso di presentare un emendamento, mirante ad evitare una contraddizione. Infatti, mentre lo spirito della disposizione è quello di non superare il limite risultante dai moduli fissi, per evitare che coloro i quali hanno dichiarato valori inferiori siano costretti a pagare un importo superiore, nel caso appunto in cui l'interessato abbia dichiarato un valore inferiore, l'ufficio non è tenuto a contenere le valutazioni nei limiti del valore risultante dalla applicazione al reddito catastale dei moduli fissi.

Un altro mio emendamento afferma che nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può anche procedere a una maggiorazione del valore rispetto all'importo risultante dall'applicazione di tali moduli.

Un terzo emendamento propone l'eliminazione dell'ultima parte dell'articolo 3, in quanto è norma generale che quando esiste un accertamento da parte dell'ufficio sia sempre ammessa una transazione; invece, proprio per questi casi, che sarebbero quelli maggiormente da agevolare, l'articolo 3 nell'ultima parte afferma che la tassa si applica « senza che sia possibile addivenire ad accordo di accertamento amichevole tra l'Amministrazione e il contribuente ».

Per la stessa ragione, propongo la rielaborazione totale dell'articolo 4, in quanto non solo stabilisce una penalità, ma addirittura applica una soprattassa pari al quinto della tassa dovuta. Non avverto la necessità di una soprattassa particolare per casi che rientrano nella normalità.

Sempre per la stessa ragione, non ritengo sia il caso di mantenere, all'articolo 5, le parole « oltre alla tassa, alla soprattassa ed alle eventuali penali ».

Per quanto riguarda l'articolo 6, non ho nulla in contrario al suo mantenimento, in quanto contiene sostanzialmente una retrodatazione della efficacia di queste norme; non vorrei però che le medesime diventassero innovative. Ossia, se vengono approvati i miei emendamenti, la norma diventa interpretativa delle precedenti disposizioni ed è giusto che mantenga anche efficacia retroattiva; ma se i miei emendamenti non venissero accolti, si tratterebbe di una vera innovazione, sia per quanto riguarda il superamento del limite massimo dei moduli fissi, sia per la applicazione della soprattassa: e in tal caso non vedo come possa essere costituzionale l'applicazione di una retroattività.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quando, da senatore, presentai questo provvedimento di legge, lo feci decisamente contro l'opinione degli uffici (i quali sono tuttora contrari). Oggi, Ministro, continuo a sostenere la mia proposta, poiché ritengo che, per alcune regioni (fra queste la Toscana) e per alcune zone montane, veramente si sia creata una situazione di ingiustizia fiscale.

Il sistema dei moduli fissi dà luogo ad eccedenze e a riduzioni rispetto all'accertamento esatto dei valori, e va talvolta a scapito del fisco, talvolta a scapito della parte.

Inoltre tale sistema ha dato luogo a gravi inconvenienti, soprattutto in Toscana, dove i moduli fissi danno valori superiori di tre o quattro volte rispetto a quelli reali; anche nelle zone montane i moduli fissi sono sproporzionati rispetto al valore dei terreni.

Nella maggioranza dei casi il fisco ha rinunciato a questo sistema per eliminare tutte le contestazioni di valori. Adattando il sistema di riferimento al catasto, non si hanno discussioni né difficoltà.

Se apriamo la porta alle contestazioni da parte del contribuente, facciamo solo quando il fenomeno è evidente: in tal caso avremo una legge che fa giustizia. Ma se accordiamo la possibilità di contestazione in ogni caso, tutti i contribuenti torneranno a dichiarare un valore inferiore a quello reale, perché il fisco può fare accertamenti solo sulla base dei moduli fissi.

Tali i motivi per i quali sono contrario all'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Zugno.

Il disegno di legge non è perfetto, ma alla giustizia deve unirsi la temperanza; l'emendamento proposto dall'onorevole Zugno renderebbe giustizia, ma creerebbe l'intemperanza.

Piuttosto che accettarlo, dovrei rinunciare alla mia proposta di legge, non come rappresentante del Governo, ma come presentatore.

ZUGNO, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto che egli ha presentato la proposta di legge allo scopo di evviare a quella situazione, nelle quali il valore dei terreni è realmente inferiore a quello risultante dai moduli fissi.

Se riportassimo la situazione in condizione di parità, penso che la norma relativa ai moduli fissi sarebbe eliminata, poiché chi non denunciasse un valore pari a quello previsto nei moduli fissi, dovrebbe subire l'accertamento da parte dell'Amministrazione, che generalmente è superiore al valore reale.

La vera ragione per la quale gli uffici sono favorevoli al mantenimento dei moduli fissi è l'eliminazione delle pratiche.

Con la presente proposta di legge, risolveremo quasi tutti i casi in cui l'importo denunciato sembra inferiore, ma in realtà non lo è, mentre i casi in cui il valore è molto inferiore a quello risultante dai moduli fissi troverebbero pieno posto nelle vigenti norme; ma non dobbiamo eliminare la possibilità di una transazione sulla base dei moduli fissi, né creare penalità.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il contribuente deve sapere che il sistema dei moduli fissi è eccezionale: ma da questo non deve derivare una stima superiore a quella reale dei beni.

ZUGNO, *Relatore*. Ritengo opportuno abbinare le leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355, e lasciare piena libertà di valutazione, senza applicare alcuna penalità.

TOGNI GIULIO BRUNO. Non potrebbe essere sufficiente la possibilità che la Commissione determini un prezzo anche maggiore dei coefficiente fisso?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'unica cosa che potrei ammettere è di togliere un po' di penale: dal 10 per cento potrei passare al 5 per cento.

TOGNI GIULIO BRUNO. Si potrebbero lasciare invariati gli interessi, togliendo la soprattassa. Così vi sarebbe un certo equilibrio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Di fronte al peso dell'imposta di successione, conviene il rischio della valutazione: e bisogna che il rischio non ci sia.

ZUGNO, *Relatore*. Se per caso non ci fossero stati i casi di importo inferiore, certamente né il signor Ministro né gli uffici avrebbero mai richiesto che si potessero superare i moduli fissi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo sui moduli fissi: però la regola deve essere uguale per tutti, e non si può dire che essi valgono per il fisco e non per il contribuente.

ZUGNO, *Relatore*. Coloro i quali, facendo una valutazione soggettiva, riterranno che il valore del terreno sia inferiore, si troveranno tutti a dover subire un aggravio di contenzioso. Condividerei il pensiero del signor Ministro se ci fosse una norma per cui l'Amministrazione possa, nel caso ci sia un valore effettivamente superiore, accettare questo valore indipendentemente dall'aver accertato o meno i moduli fissi.

TOGNI GIULIO BRUNO. Quando è chiaro che l'accertamento e la decisione della Commissione possono anche superare notevolmente il valore fisso, evidentemente, nessuno accede al contenzioso.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Tutto quanto posso fare è di ridurre gli interessi dal 10 al 5 per cento e la soprattassa dal quinto al decimo della tassa dovuta. Di più non posso fare.

ARMANI. A me sembra che l'impostazione del provvedimento sia fatta pensando che ci sia soltanto chi froda, mentre possiamo senz'altro prendere in considerazione il fatto che molti contribuenti agiscono in buona fede.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Queste ultime persone si accontentano dei moduli fissi.

ZUGNO, *Relatore*. Insisto sul mio emendamento soppressivo, all'articolo 3, dell'espressione « senza che sia possibile addivenire ad accordo di accertamento amichevole tra l'Amministrazione e il contribuente ». Si tratta di una eccezione non riscontrata in altri casi. Perché laddove è possibile una transazione, dobbiamo creare un contenzioso?

TOGNI GIULIO BRUNO. A proposito di quanto affermato dall'articolo 1, come è possibile, nell'atto tra vivi, non denunciare valore alcuno?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vi sono alcuni casi in cui, per ragioni di diritto civile, è necessario indicare il prezzo effettivo, il quale è talvolta superiore a quello derivato dai moduli fissi. Per esempio nel caso delle permuta, si potrebbe non denunciare alcun valore agli effetti del registro. Dicendo « agli effetti del registro » si farebbe però una distinzione tra prezzo e valore. Il fatto è che ci troviamo di fronte a casi in cui è necessario indicare i prezzi effettivi.

Se l'emendamento venisse diversamente formulato potrei accettarlo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno, e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

All'articolo 1 della proposta di legge è stato presentato il seguente emendamento: dopo le parole: « per i fondi rustici valore alcuno », introdurre la frase: « agli effetti dell'applicazione della imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, con l'emendamento approvato, risulta così formulato:

« Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

(È approvato).

All'articolo 2 l'onorevole Zugno ha presentato il seguente emendamento: sopprimere l'ultimo punto del primo comma e precisamente il periodo: « in questo caso l'ufficio », fino alle parole « al reddito catastale dei moduli fissi ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1961

L'onorevole Zugno ha presentato, sempre all'articolo 2, il seguente emendamento: sopprimere al secondo comma le ultime parole del primo punto: « anche maggiorandola ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Infine l'onorevole Zugno ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2.

Pongo in votazione il mantenimento di tale comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, che, dopo gli emendamenti apportatigli, risulta così formulato:

« Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, se non venga accettato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ricorrendo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettua secondo le norme stabilite dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni ed aggiunte.

Nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può rettificare entro giorni 30 dal ricorso del contribuente la valutazione stessa ».

(È approvato).

All'articolo 3 l'onorevole Zugno ha presentato il seguente emendamento: sopprimere le parole: « senza che sia possibile addivene ad accordo di accertamento amichevole tra l'Amministrazione e il contribuente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, che pertanto risulta così formulato:

« Nella ipotesi di cui al precedente articolo 2 la tassa di successione o di registro si applica sul valore che venga accertato dalle competenti commissioni di merito ».

(È approvato).

All'articolo 4 l'onorevole Zugno ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo stesso. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(Non è approvato).

All'articolo 5 l'onorevole Zugno ha presentato il seguente emendamento: sostituire le parole: « oltre alle tasse, alla soprattassa e alle eventuali penali », con la parola « altresì ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 5 l'onorevole Zugno ha presentato un emendamento soppressivo delle parole: « per i detti titoli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, che pertanto risulta così formulato e che se approvato, diverrà articolo 4 della proposta di legge.

« Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni oltre i sei mesi dalla data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti altresì gli interessi sull'intera somma che risulti dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del sei per cento in ragione d'anno ».

(È approvato).

L'onorevole Zugno ha presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e le norme di cui ai precedenti articoli si applicano agli atti e convenzioni di qualsiasi natura che comportano comunque analogo accertamento di valore di fondi rustici agli effetti dell'imposta di registro ed ipotecaria ».

Pongo in votazione tale articolo con l'intesa che, se approvato, diverrà articolo 5 della proposta di legge.

(È approvato).

All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

« Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per quanto riguarda

la tassa di successione e dalla data di entrata in vigore della legge 27 maggio 1959, numero 355, per l'imposta di registro, con esclusione di ripetizione di tasse pagate; le norme di cui all'articolo 4 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci (2668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Raffaelli, Curti Ivano, Faletta, Albertini, Passoni, Trebbi, Bigi: « Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci » (2668).

L'onorevole Curti Aurelio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Chiedo un rinvio della discussione di questo provvedimento, per far sì che l'onorevole proponente possa addivenire a una formulazione che sia concordante con il parere dell'onorevole Ministro. Questi potrebbe infatti trovare, nell'attuale formulazione, una qualche strada per poter accogliere, anche se parzialmente, la proposta di legge dell'onorevole Raffaelli.

ZUGNO. Faccio presente che, per questa materia, è già in discussione al Senato un provvedimento per le cooperative. Si tratta di una proposta del senatore Menghi.

RAFFAELLI. Se così fosse, non mi sarei assunto il compito di presentare questa proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore Curti propone il rinvio per permettere un accordo fra l'onorevole Raffaelli e il signor Ministro. L'onorevole Zugno afferma che esiste un altro provvedimento su analoga materia al Senato e quindi propone la sospensione della discussione odierna in attesa delle decisioni del Senato. Obietta il proponente che il provvedimento all'esame del Senato riguarda altra materia.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anch'io ritengo sia opportuno rinviare la discussione di questo provvedimento per trovare un accordo più soddisfacente, perché attualmente il Governo non può che essere di parere contrario.

PRESIDENTE. La discussione del provvedimento dell'onorevole Raffaelli si intende allora rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi (3161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi » (3161).

La discussione di questo disegno di legge, già iniziata dall'onorevole Relatore Curti Aurelio, fu sospesa perché il rappresentante del Governo potesse fornire alcune delucidazioni agli interrogativi sorti durante la discussione medesima.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Innanzitutto, occorre chiarire l'opportunità o meno di inserire dei professionisti accanto agli amministratori, con le varie difficoltà relative; se non sia il caso, poi, di accentrare il provvedimento sulla questione degli artisti cinematografici; e, infine, la concreta possibilità di fare gli accertamenti previsti dall'articolo 2.

Si attendono queste delucidazioni per potere passare all'esame degli articoli.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il provvedimento in oggetto non ha una notevole importanza dal punto di vista del gettito fiscale, ma ne ha una notevolissima per eliminare alcune situazioni ingiuste ed altre di natura pratica.

In una lettera a questo proposito scritta dalla Federazione unitaria dei lavoratori dello spettacolo (che fa parte della C.I.S.L.) si afferma, fra l'altro, che uno dei problemi che maggiormente assillano la categoria degli attori italiani è quello del pagamento delle tasse. E noto — prosegue la lettera — che l'attuale sistema fiscale del nostro Paese provoca notevoli ritardi negli accertamenti degli imponibili, con la conseguenza che il tassato si trova a pagare il tributo molto tempo dopo la crea-

zione del reddito. Se tale sistema non può provocare eccessivi squilibri nei confronti di quelle categorie che godono di un reddito fisso, esso produce il più delle volte situazioni gravi, non sempre sanabili, per questa categoria, per pochissimi esponenti della quale vi è possibilità di clamorosa affermazione (del resto, sempre passeggera). Di qui la necessità di una revisione dell'attuale sistema di accertamento.

Concludendo, la Federazione unitaria dei lavoratori dello Spettacolo, auspica il sistema della trattenuta sui contratti, per cui il tributo verrebbe versato direttamente all'Erario dallo stesso datore di lavoro.

La realtà è che noi ci troviamo con un gran numero di esecuzioni contro queste persone (che, sia detto fra parentesi, non sono delle cattive pagatrici) e sempre per notevolissimi importi. Così tutti chiedono di trattenere gli acconti. Viceversa dobbiamo dare allo Stato per queste imprese cinematografiche notevolissimi contributi e non riusciremo mai a far pagare queste persone; e questo non è possibile ammetterlo!

Di fronte a questa situazione, la soluzione più semplice si presentava quella di applicare anche agli artisti lo stesso sistema delle trattenute. Gli artisti stessi sono contenti di questa soluzione.

Tale è il fondamento del disegno di legge.

Restava il problema dei professionisti; abbiamo la possibilità di conoscere ciò che ad essi pagano le società e le aziende, perché queste hanno l'obbligo di tenere i registri; ma il sistema più semplice si presentava sotto forma di quello della trattenuta della ricchezza mobile sotto la forma di acconto. Consideriamo quindi che una parte sia di spesa e una di entrata, salvo la liquidazione in sede di denuncia. Si fanno denunce che devono essere dettagliate, precise.

Mi sembra che il disegno di legge non presenti alcuna difficoltà; in fondo arreca un beneficio a queste persone, che altrimenti verrebbero perseguitate dal fisco.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha accolto, quindi, la richiesta di rinvio della discussione del disegno di legge.

RAFFAELLI. Il disegno di legge non è così semplice come appare dalla presentazione che ne ha fatto l'onorevole Ministro. Poiché il provvedimento non è urgente, ritengo opportuno rinviarne l'esame ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione » (2908).

Presenti e votanti	25
• Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3354).

Presenti e votanti	25
• Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro » (Approvato dalla V Commissione permanente del senato) (3373).

Presenti e votanti	25
• Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e della seguente proposta di legge:

Senatore TRABUCCHI: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1961

in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazioni ed aggiunte » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2546).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Anzilotti, Armani, Assennato,
Babbi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio,

D'Arezzo, Marzotto, Mello Grand, Miccolis
Maria, Napolitano Francesco, Nicoletto, Pa-
trini, Radi, Raffaelli, Raucci, Russo Vincenzo,
Schiratti, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Val-
secchi, Zugno e Zurlini.

È in congedo:

Maxia.

La seduta termina alle 13,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI